

**COMUNE DI LOANO**  
**PROVINCIA DI SAVONA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

per il servizio “Estate Ragazzi” (campo solare) anni 2021-2022-2023

**CIG 8718360A43**

**INDICE**

**INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO**

- Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 - UTENTI DEL SERVIZIO
- Art. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
- Art. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 5 - CORRISPETTIVO D'APPALTO
- Art. 6 - SUBAPPALTO
- Art. 7 - CAUZIONI
- Art. 8 - SERVIZI AGGIUNTIVI

**ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

- Art. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- Art. 10 - RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI E ASSICURAZIONI

**SPECIFICHE DEL SERVIZIO**

- Art. 11 - INTERVENTI STRAORDINARI
- Art. 12 - DOTAZIONI ORGANICHE
- Art. 13 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
- Art. 14 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
- Art. 15 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE
- Art. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 17 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE
- Art. 18 - INADEMPIENZE E PENALI
- Art. 19 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE
- Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI
- Art. 22 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'A.C.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 27 - RISERVATEZZA

## **INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra il Comune di Loano e l'appaltatore in relazione all'affidamento dei servizi educativi riferiti al campo solare "Estate Ragazzi" del Comune di Loano da attuarsi secondo i criteri, le finalità, i tempi, il prezzo indicato nei successivi articoli, nonché della vigente regolamentazione.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano il quale coordina e dispone i servizi necessari.

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questi, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

### **ART. 2 UTENTI DEL SERVIZIO**

Il servizio campo solare è destinato ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 12 anni, ivi compresi anche minori in situazione di disabilità per i quali viene previsto un sostegno individualizzato.

Il servizio viene dimensionato - a titolo meramente indicativo - secondo l'articolazione oraria e per il periodo indicati all'art. 4, considerando le seguenti possibili presenze:

media mensile di n° 105 minori;

n° 5 soggetti disabili, sull'intero periodo, con una frequenza di n° 5 ore giornaliere.

### **ART. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

L'appalto ha durata di anni 3 (stagioni estive 2021, 2022, 2023) con svolgimento del servizio nei mesi di luglio ed agosto. Tuttavia, eventuali servizi aggiuntivi potranno essere affidati anche nel corso delle intere annualità.

E' data facoltà all'Amministrazione, se ritenuto opportuno, di procedere alla consegna del servizio in pendenza di stipula contrattuale in esito all'aggiudicazione.

### **ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'appaltatore opera sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente Area 2 del Comune di Loano nello svolgimento delle attività così come di seguito dettagliate:

Periodo ed orario di apertura:

mesi di luglio e agosto;

dal lunedì al venerdì;

dalle ore 8:00 alle 17:30 con possibilità di ingresso alle 7:45 su richiesta e per comprovate necessità.

Sedi del servizio: strutture messe a disposizione dall'Amministrazione comunale:

area verde di via Gozzano;

spiaggia comunale denominata "Campo Solare";

locali situati nel plesso scolastico di via Foscolo sede scuole "Milanesi" e "Mazzini Ramella";

locali situati nel plesso sede di scuola dell'infanzia "Simone Stella" (spazi concordati con la direzione dell'Istituto Comprensivo Loano Boissano);

impianti natatori e palestre del Palazzetto dello Sport;

### Attività:

attività balneare, gite, attività sportive, di svago, attività di aggregazione.

Le prestazioni che l'appaltatore deve espletare si concretano nella realizzazione del servizio campo solare "Estate Ragazzi" che si struttura nella programmazione di occasioni di gioco, creazione di spazi liberi ed autonomi, attività motorie ed all'aria aperta negli spazi messi a disposizione dall'A.C. seguendo un filo conduttore da rinnovarsi ogni anno per l'intera stagione estiva e secondo un dettagliato programma delle attività giornaliere.

Il soggetto appaltatore dovrà:

predisporre il programma educativo e di attività ludiche specifico per ognuna delle estati in cui si svolgerà il servizio;

sostenere tutte le spese relative al materiale ludico-ricreativo e al materiale di consumo di qualsiasi tipo necessario per lo svolgimento di tutte le attività didattiche, di laboratorio e di animazione;

garantire un rapporto educatori/minori non inferiore a 1/15 per tutto il tempo di apertura giornaliera del servizio;

fornire l'assistenza agli iscritti con disabilità segnalati dal servizio sociale in rapporto 1/1 (educatore/bambino) provvedendo all'attivazione di eventuali protocolli sanitari;

garantire la presenza di n° 1 unità di personale in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio durante le ore dell'attività in spiaggia con onere eventuale di esecuzione, da parte dello stesso, di servizi accessori di spiaggia;

garantire la presenza di minimo n° 1 unità cui affidare pulizia e sanificazione locali;

provvedere alla rilevazione giornaliera delle presenze ed alla comunicazione, alla ditta fornitrice del servizio refezione, del numero dei pasti;

prestare assistenza al pranzo compresa la distribuzione dello stesso (la fornitura e la somministrazione è invece a cura dell'Amministrazione comunale che di regola affida il servizio in appalto);

pagare i pasti degli educatori alla ditta che fornisce il servizio;

provvedere a fornire il servizio di trasporto per gite fuori dal territorio comunale (esclusi i Comuni limitrofi entro i 7 km);

pulizia e sanificazione dei locali (compreso materiale pulizia);

fornire alla Stazione Appaltante ed ai genitori dei ragazzi iscritti tutto il materiale informativo necessario;

organizzare, ogni stagione prima dell'inizio del servizio, un incontro con i genitori per la presentazione del programma;

organizzare ogni fine mese un momento di aggregazione con i genitori nella struttura di via Gozzano con merenda finale per tutti i partecipanti;

fornire all'Amministrazione comunale almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio tutte le informazioni necessarie per predisporre la comunicazione di avvio attività alla Regione Liguria secondo le disposizioni della D.G.R. n° 488/2016 (organigramma del personale, programma attività).

## ART. 5 CORRISPETTIVO DI APPALTO

Il valore dell'appalto per tre stagioni di servizi (2021, 2022, 2023) viene stimato esclusivamente al fine di consentire la formulazione dell'offerta in euro 108.480,74/annui (centoottomilaquattrocentoottanta/74) corrispondenti ad euro 325.442,22 (trecentoventicinquemilaquattrocentoquarantadue/22) IVA esclusa per il triennio.

Il valore complessivo dell'appalto per 3 anni di servizio, oltre a servizi aggiuntivi fino a un quinto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 è pari ad euro 390.530,66 (euro trecentonovantamilacinquecentotrenta/66) IVA esclusa.

La stima di cui ai precedenti commi è meramente indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente. Non sono consentite offerte al rialzo.

L'offerta economica dovrà essere espressa al ribasso sull'importo posto a base di gara complessivo (€ 325.442,22) indicato nel presente capitolato, esclusa IVA se dovuta, e dettagliata nelle singole voci di costo per quanto attiene il personale ed i costi generali.

In caso di offerte ritenute anomale si procederà ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. 50/2016.

Il pagamento del servizio svolto sarà effettuato, previa presentazione di regolari fatture, in rate mensili in base alle ore effettivamente prestate ed alle spese generali effettivamente sostenute nel mese. La liquidazione delle fatture sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento, dedotte eventuali penalità in cui la ditta aggiudicataria sia incorsa. I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla ditta di richiedere lo scioglimento del contratto. L'Ente appaltante ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, le liquidazioni delle fatture alla ditta che, liquidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali. Si provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge n° 2/2009.

Per tutta la durata del contratto non è previsto alcun aumento del predetto corrispettivo, salvo quanto stabilito dai CCNL.

## ART. 6 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

## ART. 7 CAUZIONI

E' richiesta una cauzione provvisoria per un importo corrispondente ad euro 6.508,84 (seimilacinquecentootto/84) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA, da versarsi **a favore del Comune di Loano**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria deve essere fornita, preferibilmente, con fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La garanzia fidejussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) in caso di partecipazione congiunta, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n° 31;
- 4) avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno, ove rilasciata dal medesimo garante, a rilasciare la garanzia definitiva a favore del Comune di Loano (SV).

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte con documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n° 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o con copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 82/2005 la cui conformità all'originale dovrà esser attestata da Pubblico Ufficiale mediante apposizione di firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la certificazione sia posseduta dal consorzio e dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E', altresì, sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile ed è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per quanto attiene alla cauzione definitiva, entro la data di stipulazione del contratto e, comunque, entro la data di eventuale consegna anticipata del servizio, qualora non contenuta nella cauzione provvisoria, è richiesta ai concorrenti una dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva a favore del Comune di Loano, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

A. in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;

B. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande che devono essere singolarmente citate;

C. in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;

D. in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;

E. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione comunale, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza.

## **ART. 8 SERVIZI AGGIUNTIVI**

L'appaltatore dovrà garantire, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e secondo le limitazioni previste dal medesimo articolo:

l'erogazione di prestazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e non comprese nel presente capitolato;

l'erogazione di prestazioni determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Ente (varianti in corso d'opera), dettate anche dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, comprese le eventuali nuove disposizioni in merito alla pandemia in corso o altre disposizioni urgenti, con conseguente definizione dei servizi aggiuntivi necessari a rimodulare il servizio svolto sulla base delle prescrizioni normative in corso.

Dovrà, altresì, rendersi disponibile, come disposto al comma 12 art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016, per eventuali nuovi progetti o programmi che l'Amministrazione comunale intendesse intraprendere nel corso dell'appalto, anche in mesi diversi dal periodo estivo, per lo svolgimento di servizi rivolti ai

minori frequentanti le scuole statali dell'infanzia, le scuole primarie e secondaria di primo grado site sul territorio del Comune di Loano, il tutto nell'ambito del 20% del valore del presente appalto. In tal caso si provvederà alla stipula di contratti aggiuntivi.

Parimenti, il Comune di Loano si riserva di ridurre fino a 1/5 l'importo complessivo dell'appalto per sopravvenute esigenze di riduzione dei servizi.

## **ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

### **ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore deve:

assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo ed economico/organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente, come dettagliato dal seguente art. 10;

garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del Casellario giudiziario (certificato anipedofilia) del personale che si intende impiegare così come disposto dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002 integrato dall'art. 2 del D.Lgs. 39 del 04/03/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE.

Dovrà, altresì:

assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di soci lavoratori e/o dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato così come previsto dal DGR 535 del 2015, modificata ed integrata dal DGR 488 del 2016;

applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo;

impegnarsi all'eventuale assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base al presente affidamento;

osservare tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione dei rischi lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente;

nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;

garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione e di addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente;

impiegare personale in possesso della certificazione attestante la frequenza del corso base di primo soccorso e del corso base di prevenzione incendi (almeno uno per turno);

impiegare personale in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs n° 39 del 2014 (decreto antipedofilia).

osservare il Regolamento Europeo UE 2016/679 e le normative nazionali vigenti ed indicare il responsabile della privacy. Il Comune di Loano, titolare del trattamento dei dati degli utenti, nomina l'aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati che acquisisce in ragione del servizio; l'aggiudicatario dovrà trattare tali dati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio e non potrà darne comunicazione a terzi.

## **ART. 10 RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI E ASSICURAZIONI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali, di formazione nel rispetto della vigente normativa sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è l'unico responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o cose, verso l'Amministrazione comunale, verso gli utenti, verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione comunale, salvo gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore è responsabile per i danni a strutture ed attrezzature prese in carico per lo svolgimento del servizio.

La responsabilità *in vigilando* durante l'intero periodo di svolgimento del progetto è integralmente demandata all'appaltatore ed al proprio personale che sarà responsabile dei gruppi di bambini affidati, svolgendo funzioni di sorveglianza ed accompagnamento.

L'appaltatore deve stipulare con una società assicuratrice idonea polizza per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.

### **SPECIFICHE DEL SERVIZIO**

#### **ART. 11 INTERVENTI STRAORDINARI**

Oltre a quanto previsto dall'art 4 "*modalità di svolgimento del servizio*", l'appaltatore dovrà garantire l'erogazione di prestazioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie per l'assistenza in casi particolari (es. ricovero temporaneo di minori presso strutture ospedaliere od accompagnamento presso ambulatori per medicazioni) nonché eventuali servizi di assistenza e supporto che si dovessero rendere necessari durante l'espletamento del contratto.

#### **ART.12 DOTAZIONI ORGANICHE**

L'appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da destinare al servizio con l'obbligo di garantire le seguenti dotazioni minime di risorse:

un rapporto educatori/minori non inferiore a 1/15 per tutto il tempo di apertura giornaliera del servizio;

fornire l'assistenza a n° 5 iscritti con disabilità segnalati dal servizio sociale in rapporto 1/1 (educatore/bambino) per n° 5 ore giornaliere, provvedendo all'attivazione di eventuali protocolli sanitari;

la presenza di n° 1 unità di personale in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio durante le ore dell'attività in spiaggia con onere eventuale di esecuzione da parte dello stesso di servizi accessori di spiaggia, quanto sopra con priorità per l'oggetto specifico dell'appalto;

la presenza di minimo n° 1 unità cui affidare pulizia e sanificazione locali.

L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare il funzionamento del servizio con personale alla propria dipendenza nel rispetto della vigente normativa, del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata per quanto riguarda il numero, i requisiti professionali, le mansioni e gli orari di impiego.

L'appaltatore deve, altresì, impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli operatori indicati al momento dell'offerta, per ogni stagione estiva prevista dal presente capitolato. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed autorizzate dall'Amministrazione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato possesso dei titoli, comportamento in servizio non conforme a quanto dettagliato all'articolo successivo, dolo o colpa grave commessa

nell'espletamento dell'attività lavorativa, procedimenti penali in corso nei confronti dell'operatore), l'immediata sostituzione dello stesso.

L'appaltatore deve indicare il soggetto al quale affida la direzione ed il coordinamento dei servizi, in possesso di titolo di studio previsto dal DGR n° 535/2015 così come modificato e integrato dalla DGR n° 488/2016, con esperienza pluriennale documentata in similari servizi, il quale, rapportandosi con il Responsabile incaricato dal Dirigente comunale dovrà:

assumere la responsabilità in merito all'assegnazione dei locali di cui cura l'apertura e la chiusura, in rappresentanza della ditta appaltatrice;

coordinare le attività degli operatori;

avere funzioni di referente nelle riunioni ed unico referente dell'Amministrazione per la gestione dei servizi;

verificare periodicamente i programmi generali ed i programmi individuali di intervento;

provvedere alla gestione degli addetti;

raccogliere e consegnare agli uffici eventuali schede di rilevazione dati utenza e modulistica varia;

controllare e rendicontare le presenze dei minori;

comunicare alla ditta fornitrice, giornalmente, entro le ore 9:30, il numero dei bambini e degli adulti effettivamente presenti a pranzo.

E' fatto obbligo all'appaltatore di garantire la reperibilità del coordinatore o di un suo delegato nei giorni di svolgimento del progetto, fornendo all'Amministrazione comunale i numeri di utenze telefoniche mobili nonché del centro operativo di supporto più vicino.

### **ART. 13 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO**

Il personale in servizio dovrà mantenere sul luogo di lavoro un contegno rigoroso e corretto, impegnandosi, altresì, al rispetto del segreto d'ufficio in ordine ai casi trattati e, l'appaltatore se del caso, a seguito di formale messa in mora da parte dell'Amministrazione, si impegna a sostituire gli addetti che non osservassero una condotta irreprensibile e dovessero risultare di non gradimento per l'Amministrazione.

Il personale dell'appaltatore non potrà richiedere agli utenti alcun tipo di emolumento e non potrà prestare agli stessi servizi aggiuntivi a seguito di rapporto diretto tra l'utente e l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà garantire la copertura dei periodi ferie, malattie, ecc. del proprio personale.

Sul servizio svolto dall'appaltatore sono riconosciuti al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;

al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori.

Ove l'Amministrazione comunale dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dopo aver contestato almeno una volta, a mezzo raccomandata o pec, all'appaltatore l'inadempienza rilevata, potrà a suo insindacabile giudizio far eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione da altro soggetto con addebito delle spese all'appaltatore oppure risolvere il contratto fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

### **ART. 14 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune deve:

provvedere alla raccolta dei moduli di iscrizione ed alla riscossione delle relative quote di partecipazione. Nella quota di iscrizione al servizio sostenuta dalla famiglia degli utenti, è incluso il costo dei pasti e viene introitata direttamente dal Comune di Loano;

mettere a disposizione i locali e le attrezzature adibiti al servizio sostenendo le spese delle utenze;

mettere a disposizione il servizio di trasporto tra le varie sedi del servizio e per gli spostamenti previsti nella progettazione delle attività con destinazione sul territorio comunale o nei Comuni limitrofi (entro i 7 km.), compatibilmente con il rispetto dell'orario ordinario. Rimane a carico dell'appaltatore la fornitura del servizio trasporto per gite fuori dal territorio sopra indicato;

organizzare il servizio refezione presso le due sedi di via Foscolo e di via della Caselle;

svolgere attività di controllo in merito:

all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;

al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori.

#### **ART. 15 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata o pec i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni. In caso di sciopero è fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla precettazione dei dipendenti in misura necessaria a garantire i servizi essenziali, in accordo con l'Amministrazione comunale.

#### **ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°136/2010 e s.m.i., la D.A. assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

La Ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

#### **ART. 17 PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE**

In esecuzione del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Loano in data 29/11/2017, l'adempimento della comunicazione tempestiva in materia di concussione ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa.

L'Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti indicati nel protocollo stesso.

#### **ART. 18 INADEMPIENZE E PENALI**

In caso di inadempimento agli obblighi richiesti dal capitolato e dal contratto, l'Amministrazione comunale farà pervenire alla Ditta aggiudicataria, per iscritto mediante lettera inviata via pec, regolare contestazione dell'inadempienza, con le osservazioni rilevate dagli organismi deputati al controllo, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre a fornire, entro sette giorni dalla data della notifica del provvedimento, giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Amministrazione comunale senza addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o

fatti influenti sul servizio se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione comunale.

Qualora dall'esame delle controdeduzioni presentate dall'appaltatore emergano comunque ingiustificate totali o parziali inadempienze e violazioni alle norme contrattuali, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penali:

Mancata effettuazione del servizio (giorno) eccettuati i casi di forza maggiore	€ 200,00
Per ogni violazione riguardante la pulizia e la sanificazione	€ 150,00
Per ogni violazione delle norme di smaltimento dei rifiuti	€ 150,00
Per mancata sostituzione -entro 7 giorni- del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, su richiesta dell'A. C.	€ 500,00
Per l'inosservanza di quanto previsto in materia di formazione del personale	€ 200,00
Per mancata o parziale attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori	€ 2.000,00
Ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dall'A. C. ad eseguire i controlli	€ 200,00

Ogni altra infrazione rilevata dagli organi di controllo, anche se non compresa nella casistica di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale nella misura da € 150,00 (centocinquanta/00) ad € 2.000,00 (duemila/00) da valutarsi di volta in volta secondo la gravità delle conseguenze della violazione stessa.

L'Ente appaltante provvederà al recupero delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo nel quale è stato assunto il relativo provvedimento.

Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della garanzia.

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute degli utenti e/o dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di immediata risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

Qualora la Ditta aggiudicataria non intenda accettare l'incarico incorrerà nella perdita della garanzia provvisoria e sarà tenuta a risarcire all'A.C. i danni per aggiudicazione ad altro concorrente o ripetizione della gara, oltre ad ogni eventuale altro danno agli interessi dell'Amministrazione.

#### **ART. 20 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto – come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 o di altre cause ostative, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione – risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici o dal DURC o da altri riscontri effettuati dalla Stazione Appaltante. La stipula del contratto avverrà attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Me.Pa.

#### **ART. 21 SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese eventuali imposte di bollo e di registrazione, nonché tutte le imposte e le tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

## **ART. 22 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nei casi di necessità o di pubblico interesse ovvero per mutamenti dei presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia del presente contratto, l'A.C. si riserva di disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, secondo le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto compatibili con il servizio.

## **ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., escutendo la garanzia definitiva, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza, regolarità e qualità del servizio non eliminate dalla Ditta aggiudicataria a seguito di due motivate diffide dell'Amministrazione comunale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato, senza giustificato motivo;
- c) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio (in caso di 3 motivate diffide dell'Amministrazione comunale);
- d) qualora l'appaltatore con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
- e) fallimento dell'appaltatore o messa in liquidazione della Ditta;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010;
- g) inadempienza alle norme previste dal Protocollo della Legalità sottoscritto dall'Ente;
- h) cessione totale del contratto a terzi;
- i) subappalto non autorizzato del servizio.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunale comunichi all'aggiudicatario, mediante pec, che intende avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo, fatte salve le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la Ditta aggiudicataria non potrà partecipare alla successiva gara indetta dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara classificatisi utilmente in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, con addebito alla Ditta inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Resta comunque salva, per l'Amministrazione, sia l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato che la pretesa degli eventuali ulteriori danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta aggiudicataria nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide e formalità di sorta.

## **ART. 24 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Ai sensi e con le modalità previste all'art. 109 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di 30 giorni.

## **ART. 25 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'Amministrazione comunale e la Ditta appaltatrice in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione del contratto, non definibile in accordo tra le parti, competente a giudicare sarà l'Autorità Giudiziaria, con esclusione dell'arbitrato.

La competenza per ogni controversia dovesse insorgere è del TAR Liguria e/o Foro di Savona nell'ambito delle rispettive competenze.

## **ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità del servizio, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n° 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano con sede in Loano, piazza Italia 2 che è possibile contattare ai seguenti recapiti:

telefono: 019675694

PEC: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [protezionedati@comuneloano.it](mailto:protezionedati@comuneloano.it)

## **Art. 27 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ai sensi del GDPR 679 del 2016 e del Dlgs 101 del 2018 si informa che il Comune di Loano si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente contratto;

garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;

individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;

adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;

garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;

informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;

informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;

interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;

a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

**Allegati:**

**progettazione del servizio**

**piano economico finanziario**

FIRMA PER PRESA VISIONE  
ED ACCETTAZIONE

---